

STATUTO DEL NUOVO COMITATO PER LE CELEBRAZIONI VIVALDIANE DI POMARICO

Il Comitato denominato NUOVO COMITATO PER LE CELEBRAZIONI VIVALDIANE DI POMARICO, ha come scopo precipuo e fondamentale,

la diffusione dell'Opera strumentale di "*Antonio Lucio Vivaldi, musico veneziano dalle origini pomaricane*", promuovendo ricerche e studi sul celebre compositore e prefiggendosi di organizzare le manifestazioni "*Pomarico Vivaldi Festival*" e "*Premio Pomaricum Antonio Vivaldi*".

.....

Art. 2 Per la raccolta dei fondi necessari alla manifestazione il Comitato intende organizzare campagne di sensibilizzazione, concorsi a premio, eventi ed ogni altra attività utile al raggiungimento dello scopo.

Art. 3 Il Comitato è domiciliato in C.so Garibaldi 17 75016 Pomarico (Mt). A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato si riunisce secondo necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso contenente l'ordine del giorno, affisso nella sede del Comitato, almeno quarantotto ore prima della convocazione.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30-aprile per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4 Il Comitato avrà durata illimitata, potrà, tuttavia, sciogliersi nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungere lo scopo sociale.

Art. 5 Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare per l'organizzazione delle manifestazioni in oggetto.

Art. 6

.....

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere resteranno in carica per tre anni. Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti di trarre dalla attività svolta un lucro personale. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso che da tale rappresentanza legale derivano. Il presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato ed alla cura dei rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato. In casi di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente con tutti i poteri che competono a questi.

.....

Art. 7

Il Comitato gode di piena autonomia organizzativa, finanziaria ed economica. Per il conseguimento dei suoi scopi si avvale di fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e terzi.

Il Presidente, di concerto con i soci promotori, potrà inoltre concludere accordi aventi natura promozionale e pubblicitaria in nome e per conto del Comitato stesso e finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni.

La raccolta di tali fondi potrà avvenire anche in epoca successiva alla effettuazione della manifestazione. E' facoltà del Comitato costituire un Comitato d'onore che comprenda personalità od Enti che contribuiscano alla migliore riuscita delle manifestazioni.

Art. 8

I fondi raccolti dal Comitato, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse sono affidati al Presidente del Comitato e per sua delega, al Tesoriere, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accendere, in nome e

per conto del Comitato stesso, conto correnti di corrispondenza presso Istituti Bancari di sua fiducia, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ai sensi dell' art. 41, comma 1, c.c..

Art. 9

Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione del Comitato o quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del Comitato successivamente alla costituzione.

L'ammissione di nuovi soci fondatori è deliberata dall' Assemblea dei soci fondatori con maggioranza almeno dei tre/quarti di tutti gli aventi diritto di voto.

Sono soci sostenitori quelli che dopo aver fatto richiesta al Comitato, la stessa richiesta viene accolta con delibera dell' Assemblea dei soci fondatori, e versano la quota associativa annuale, stabilita dalla stessa Assemblea. La qualifica di socio sostenitore ha la durata di un anno e può essere rinnovata su richiesta dell' interessato

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio del Comitato, l' Assemblea dei soci dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi non possono fare appelli.

Art. 10

Hanno diritto a partecipare all' Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci fondatori. L' assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all' anno entro il 30 di aprile per l' approvazione del bilancio consuntivo, per l' eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell' anno in corso. L' Assemblea può essere convocata su richiesta al presidente di almeno un terzo dei soci fondatori.

Ogni partecipante all' Assemblea può rappresentare un solo socio, purchè munito di delega scritta.

L' Assemblea è presieduta dal presidente del Comitato o, in caso di sua assenza da una persona designata dal Comitato.

In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente dell' Assemblea.

Art.11

Per quanto non previsto dal presente Atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Pomarico 26-03-2012